



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 marzo 2019  
(OR. en)

7320/19

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2019/0050 (NLE)**

---

---

**PECHE 104**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	7 marzo 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 101 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e che abroga la decisione 10124/1/14 REV 1

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 101 final.

All.: COM(2019) 101 final



Bruxelles, 7.3.2019  
COM(2019) 101 final

2019/0050 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della  
Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e che abroga la decisione  
10124/1/14 REV 1**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione alle riunioni della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) nel periodo 2019-2023, contestualmente alla prevista adozione di misure di conservazione e gestione.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. Convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale**

La convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (la convenzione WCPF) mira a garantire, mediante l'istituzione della WCPFC e attraverso una gestione efficace, la conservazione e lo sfruttamento sostenibile a lungo termine degli stock ittici altamente migratori nell'Oceano Pacifico centrale e occidentale. La convenzione è entrata in vigore il 19 giugno 2004.

L'unione è parte contraente della WCPFC, avendo approvato la convenzione WCPF a norma della decisione 2005/75/CE del Consiglio<sup>1</sup>.

#### **2.2. Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale**

La Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale è l'organismo istituito dalla convenzione WCPF responsabile della gestione e conservazione delle risorse della pesca nella zona della convenzione. Essa adotta misure di conservazione e di gestione per garantire la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici altamente migratori nella zona della convenzione e ne promuove l'uso ottimale. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

In quanto membro della WCPFC l'Unione ha diritto di partecipazione e di voto. La WCPFC adotta le decisioni per consenso, con la possibilità di una maggioranza dei tre quarti in caso di voto sulle decisioni di merito in cui non è possibile raggiungere un consenso. Tuttavia, su determinate questioni il consenso è necessario.

#### **2.3. Decisioni della WCPFC**

La WCPFC ha la facoltà di adottare, per le zone e risorse di pesca che rientrano nella sua sfera di competenza, misure di conservazione e di gestione vincolanti per le parti contraenti.

In conformità all'articolo 20, paragrafo 5, della convenzione WCPF, le misure entrano in vigore 60 giorni dopo la data in cui la WCPFC ne ha dato comunicazione alle parti contraenti. Un membro della WCPFC che abbia votato contro una decisione, o che non fosse presente alla riunione in cui è stata adottata, può, entro 30 giorni dall'adozione della decisione, chiederne il riesame da parte di un apposito comitato.

### **3. POSIZIONE DA ASSUMERE A NOME DELL'UNIONE**

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito delle riunioni annuali delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) è attualmente definita secondo un

---

<sup>1</sup> Decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

approccio a due -livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida e gli orientamenti della posizione dell'Unione su base pluriennale e tale posizione viene successivamente adeguata per ogni riunione annuale mediante documenti informali della Commissione che sono discussi dal gruppo di lavoro del Consiglio.

Per quanto riguarda la WCPFC, tale metodologia è stata attuata con decisione 10124/1/14 REV 1 del Consiglio, del 16 giugno 2014, che stabilisce la posizione dell'Unione nell'ambito della WCPFC per il periodo 2014-2018. La decisione contiene principi generali e orientamenti ma tiene anche conto, nella misura del possibile, delle specificità della WCPFC. Essa stabilisce inoltre la procedura standard per definire la posizione dell'Unione anno per anno, come richiesto dagli Stati membri.

La decisione 10124/1/14 REV 1 dispone che la posizione dell'Unione sia riesaminata prima della riunione annuale del 2019. Pertanto, la presente proposta stabilisce la posizione dell'Unione in sede di WCPFC per il periodo 2019-2023, sostituendo così la decisione 10124/1/14 REV 1.

La decisione 10124/1/14 REV 1 ha integrato i principi e gli orientamenti della nuova politica comune della pesca (PCP), di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>, tenendo conto anche degli obiettivi di cui alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della PCP<sup>3</sup>. Inoltre, essa ha allineato la posizione dell'Unione al trattato di Lisbona.

L'attuale revisione tiene conto, per quanto riguarda l'impatto sulla pesca, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - *Strategia europea per la plastica nell'economia circolare*<sup>4</sup>, della comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione - *Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*<sup>5</sup> e delle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta<sup>6</sup>.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo."

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione e gli strumenti provvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

<sup>3</sup> COM(2011) 424 del 13.7.2011.

<sup>4</sup> COM(2018) 28 final del 16.1.2018

<sup>5</sup> JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.

<sup>6</sup> 7348/1/17 REV 1, del 24.3.2017.

incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'UE"<sup>7</sup>.

#### 4.1.2. *Applicazione al caso di specie*

La WCPFC è un organo istituito da un accordo, ossia dalla convenzione WCPF.

Gli atti che la WCPFC è chiamata ad adottare sono atti con effetti giuridici. Devono avere carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 20 della convenzione WCPF ed sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'UE, in particolare sui seguenti atti:

- regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata<sup>8</sup>;
- regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca<sup>9</sup>; e
- regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne<sup>10</sup>.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale della convenzione WCPF.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

### 4.2. **Base giuridica sostanziale**

#### 4.2.1. *Principi*

La base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione. Se tale atto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

#### 4.2.2. *Applicazione al caso di specie*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la pesca. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è la base giuridica che istituisce i principi che devono essere integrati nella presente posizione.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE. La decisione è intesa a sostituire la decisione 10124/1/14 REV 1, relativa al periodo 2014-2018.

### 4.3. **Conclusione**

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

---

<sup>7</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania/Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 - 64.

<sup>8</sup> GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

<sup>9</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>10</sup> GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e che abroga la decisione 10124/1/14 REV 1**

### **II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2005/75/CE<sup>11</sup> del Consiglio l'Unione ha concluso la convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (convenzione WCPF), che ha istituito la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC).
- (2) La WCPFC è l'organismo istituito dalla convenzione WCPF responsabile della gestione e conservazione delle risorse della pesca nella zona della convenzione. Essa adotta misure di conservazione e di gestione per garantire la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici altamente migratori nella zona della convenzione WCPF e ne promuove l'uso ottimale. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>12</sup> stabilisce che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento prevede altresì che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorisca lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini progressivamente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede inoltre

---

<sup>11</sup> Decisione del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

<sup>12</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

espressamente che l'Unione applichi tali principi e persegua tali obiettivi nella sua politica esterna in materia di pesca.

- (4) Come sancito nella comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione - *Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*<sup>13</sup> e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione<sup>14</sup>, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'UE in tali consessi.
- (5) La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Strategia europea per la plastica nell'economia circolare*<sup>15</sup> fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o abbandono in mare di attrezzi da pesca.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della WCPFC per il periodo 2019-2023, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione della WCPFC saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui seguenti atti: regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio<sup>16</sup>; regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio<sup>17</sup>; e regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>18</sup>.
- (7) Attualmente la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della WCPFC è stabilita dalla decisione 10124/1/14 REV 1 del Consiglio<sup>19</sup>. È opportuno abrogare la decisione 10124/1/14 REV 1 e sostituirla con una nuova decisione relativa al periodo 2019-2023.
- (8) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione WCPF e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della WCPFC, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione

---

<sup>13</sup> JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.

<sup>14</sup> 7348/1/17 REV 1, del 24.3.2017.

<sup>15</sup> COM(2018) 28 final del 16.1.2018

<sup>16</sup> Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

<sup>17</sup> Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

<sup>18</sup> Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

<sup>19</sup> Decisione del Consiglio, del 3 giugno 2014, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per la conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori nel Pacifico centrale e occidentale (WCPFC).

europea (TUE), per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) è illustrata nell'allegato I.

*Articolo 2*

La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni della WCPFC avviene in conformità all'allegato II.

*Articolo 3*

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della WCPFC nel 2024.

*Articolo 4*

La decisione 10124/1/14 REV 1 del 3 giugno 2014 è abrogata.

*Articolo 5*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*